

DISEGNO DI LEGGE: S. 2325 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A VILNIUS IL 4 APRILE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3704)

(A.C. 3704 - Sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2260 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A GEDDA IL 10 SETTEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3822)

(A.C. 3822 - Sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1417 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA, SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A
ROMA IL 23 NOVEMBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3501)*

(A.C. 3501 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2089 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE, FATTA A
VIENNA IL 20 SETTEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO)
(3820)*

(A.C. 3820 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO AP-
PROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è au-
torizzato a ratificare la Convenzione sulla
sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20
settembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo 1 a decor-
rere dalla data della sua entrata in vigore
in conformità a quanto disposto dall'arti-
colo 31 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 51
milioni annue a decorrere dal 1997, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Re-
pubblica italiana.

(A.C. 3820 — sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera dei deputati,
esaminato il disegno di legge A.C.
3820

impegna il Governo:

a presentare alle Camere il rapporto, pre-
visto dall'articolo 5 della Convenzione sulla
sicurezza nucleare, sui provvedimenti
adottati per soddisfare gli obblighi conte-
nuti nella Convenzione stessa.

9/3820/1

Leoni.

La Camera dei deputati,
esaminato il disegno di legge A.C.
3820

impegna il Governo:

a presentare alle Camere il rapporto, pre-
visto dall'articolo 5 della Convenzione sulla
sicurezza nucleare, sui provvedimenti
adottati per soddisfare gli obblighi conte-
nuti nella Convenzione stessa.

9/3820/2

Leccese.